



COMUNE DI SCHIO

SEDE: Via Pasini, 33 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/691111 - C.F. e P.I. 00402150247
e-mail: info@comune.schio.vi.it

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 324 del 29/05/2025

SETTORE 4 LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE
SERVIZIO VIABILITA'

Oggetto:

REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE DELLA STRADA DI
ACCESSO AL MONTE NOVEGNO - ESTATE 2025

IL DIRIGENTE

DEL SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

- Premesso che nel periodo estivo aumenta notevolmente il traffico veicolare e pedonale lungo la strada che conduce alla sommità del Monte Novegno, oltre la quota di m. 1.484 s.l.m. (nel Comune di Schio);
- Considerato che la circolazione dei veicoli sulla strada sopra indicata reca notevoli inconvenienti in ordine alle caratteristiche oggettive della strada stessa, oltre a provocare disturbo:
 - a) alle specie faunistiche, anche di recente ripopolamento;
 - b) all'attività svolta dai malghesi;
 - c) agli appassionati di montagna che percorrono a piedi la strada suddetta;
- Considerato, altresì, che gli automobilisti sono soliti sostare con il proprio veicolo sul ciglio erboso o negli slarghi dai quali iniziano i sentieri, danneggiando così la flora protetta dall'apposita Legge n. 53/74;
- Ritenuto opportuno adottare per l'anno 2025 i provvedimenti finalizzati a regolamentare l'afflusso, la circolazione e la sosta di veicoli sulla strada in argomento, per le motivazioni suindicate;
- Evidenziato che la Giunta Comunale nella seduta del 19/05/25 ha dato indicazioni alla limitazione al transito anche per l'anno 2025, secondo le consuete modalità;
- Visti gli articoli 5, 6 e 7 del C.d.S. - D. Lgs n. 285/92 ed il relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. n. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto l'art. 107-5° comma del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
- Vista la Legge Regionale n. 53/74;

ORDINA

1) da mar. 03 Giugno 2025 a dom. 28 Settembre 2025 è istituito il divieto di circolazione dei veicoli a motore sulla strada di accesso al Monte Novegno al di sopra della quota di m. 1.484 s.l.m. (sbarra accesso Busa Novegno) e su quelle interne, valido per le giornate di domenica e giorni festivi.

2) da mar. 03 Giugno 2025 a dom. 28 Settembre 2025 è altresì istituito il divieto di sosta per i veicoli a motore lungo i margini stradali del tratto di strada in oggetto. E' tuttavia permessa la sosta, durante i giorni nei quali è consentito il transito veicolare, nelle aree di sosta posizionate nelle immediate vicinanze delle malghe.

In deroga a quanto stabilito al punto 1) e 2), è consentito l'accesso e la sosta nel tratto di strada in oggetto ai veicoli utilizzati da:

- a) portatori di handicap muniti di contrassegno;
- b) forze di Polizia, mezzi di soccorso e antincendio;

c) persone in possesso di autorizzazione in deroga rilasciata dal Dirigente del Settore 4 e/o in possesso di autorizzazione al transito nelle strade silvopastorali dell'area sommitale del Novegno;

d) tutti i veicoli in occasione della commemorazione dell'annuale "Anniversario della Vittoria", quest'anno prevista per dom. 22/06/25;

e) tutti i veicoli dalle ore 19.00 alle ore 02.00 del giorno successivo, in occasione dell'apertura al pubblico dell'Osservatorio Astronomico "Don F. Faccin", al momento programmate per i giorni 5 Luglio, 2 Agosto, 30 Agosto 2025 o per eventuali date alternative programmate dal Gruppo Astrofili di Schio;

f) i veicoli dei componenti del Gruppo Astrofili di Schio, in qualità di Ente gestore dell'Osservatorio Astronomico di Busa Novegno, per quanto concerne le attività connesse alla gestione e promozione dell'Osservatorio, come di seguito indicato:

KIA CARENS targata DF 498 TV	FIAT PANDA 4x4 targata DF 148 TV
TOYOTA YARIS targata DK 651 XG	SEAT LEON targata GA 976 LF
FORD GALAXY targata FJ 707 AZ	FIAT GRANDE PUNTO targata ET 371 AZ
FORD C MAX targata EF 609 JC	FIAT TIPO CROS targata GN 797 NE
HYUNDAI TUCSON targata FF 287 TJ	TOYOTA RAV 4 targata GH 015 EC
VW GOLF targata VI/915278	SUZUKI VITARA targata FF 301 TH
RENEGADE targata GL 362 YM	FIAT QUBO targata EA 553 DB
FIAT TIPO targata FG 116 RC	ALFA GIULIETTA targata EG 857 PP
HYUNDAI I10 targata EX 164 XL	KIA RIO targata FE 133 ZC
RENAULT CAPTUR targata EW 768 TM	SUZUKI VITARA targata FE 659 RA
HYUNDAI i10 targata DW 756 EB	RAV 4 targata FM 171 HV
FIAT PUNTO targata DL 444 ZA	FIAT PANDA targata AJ 841 PL
RENAULT ZOE targata GF 750 YS	SUZUKI IGNIS targata GF 512 YP
FORD SMAX targata FF 653 TH	Moto YAMAHA TRACER targata EJ 37634
SUZUKI SX4 targata EB 858 LH	Moto YAMAHA TRACER targata ED 62491
SUZUKI VITARA targata GL 004 YN	Moto HUSQVARNA targata FA 41159

g) i veicoli dei radioamatori autorizzati dal Ministero delle Telecomunicazioni, identificabili da Licenza e Patente Ministeriale, o iscritti all'Albo Gruppi Volontari di Protezione Civile della Regione Veneto con incarico di comunicazione radio, in occasione di manifestazioni nazionali di radioamatori;

h) i veicoli dell'organizzazione "Gruppo Amici del Priaforà", purché riconoscibili da apposito contrassegno dell'organizzazione stessa, nel primo fine settimana di agosto o settimana successiva, in occasione della festa annuale sul Priaforà organizzata dal gruppo stesso, con sede a Velo d'Astico (VI), nonché nei gg. immediatamente precedenti la manifestazione per attività di pulizia sentieri;

i) i veicoli dell'organizzazione "Associazione Nazionale Fanti" - sez. di Schio - per le attività di pulizia e decoro del cimitero militare di Busa Novegno;

l) velocipedi;

m) i veicoli dei gestori delle strutture presenti nell'area in oggetto;

n) i veicoli dei componenti Delta Club Vicenza identificabili come di seguito indicato:

OPEL VIVARO targata FN 660 DN	VW CADDY targata FM 477 HM
FIAT DUCATO targata AK 790 ZC	KIA SPORTAGE targata BF 700 RC
FIAT SCUDO targata FA 436 DW	SUZUKI VITARA IBRIDA targata GD 367 NA

La presente ordinanza è resa pubblica con l'installazione della prescritta segnaletica stradale da posizionare a cura del personale dei Magazzini Comunali.

E' fatto obbligo a chiunque di rispettarla ed agli agenti preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di farla rispettare.

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi delle norme del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

Si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Veneto entro 60 gg. dall'avvenuta pubblicazione.

In relazione a quanto disposto dall'art. 37, comma 3 del D.Lgs n. 285/92, nel termine di 60 gg. può essere proposto ricorso all'apposizione di segnaletica da chi vi abbia interesse, al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art.74 del D.P.R. n. 495/92.

Il Comune di Schio, i rispettivi Dirigenti e Funzionari si intendono sollevati ed indenni da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, derivante da eventuali danni a terzi causati da quanto disposto dalla presente ordinanza.

Schio, 29/05/2025

Il Dirigente
RAFFAELLO MURARO

(Documento firmato digitalmente)